

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541, 0432 555455 fax + 39 0432 555525, 0432 555237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 09/EL

A lista d'inoltrato

Prot. n. 12948/1.5.3
Udine, 5 maggio 2014

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: elezioni comunali 2014. Regime delle spese.

Le elezioni amministrative del prossimo 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci di Porcia e Sacile l'8 giugno 2014, comportano una complessa attività procedimentale curata, in parte, dalle Amministrazioni comunali e, in parte, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Inoltre, dal contemporaneo svolgimento delle elezioni europee discende che gli adempimenti comuni ad entrambe le consultazioni sono soggetti ad un particolare regime delle spese.

In merito a tali aspetti si ritiene quindi necessario fornire le opportune indicazioni.

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" all'articolo 74, commi 1, 2, 3 e 6 prevede espressamente che:

1. *Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.*
2. *L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:*
 - a) *stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;*
 - b) *stampa delle schede di votazione;*
 - c) *stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;*
 - d) *stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;*
 - e) *trasporto del materiale elettorale ai comuni.*
3. *L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.*
6. *In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei*

rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale".

Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio, si rinvia alla precedente comunicazione n. 8779 del 24 marzo 2014 avente ad oggetto "Elezioni comunali 2014. Precisazioni sulla fornitura schemi manifesti".

Spese conseguenti agli adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni amministrative. Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno

Per quanto riguarda queste spese, trova applicazione l'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 "Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative".

In particolare, il comma 2, dell'articolo 2 del citato decreto legge 300/1994, prevede che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con elezioni dei sindaci e dei consigli comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni; inoltre, il comma 5 dello stesso articolo prevede che nelle regioni a statuto speciale, il predetto riparto è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale.

Ciò posto, dall'intesa perfezionata tra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale risulta quanto segue:

- a) spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune, nonché delle spese telegrafiche.

La spesa anticipata dai comuni per le predette spedizioni, sarà ripartita in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico del comune.

La spesa relativa alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero sarà posta a totale carico dello Stato.

- b) spese per gli onorari ai componenti di seggio.

Gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, si applicano le maggiorazioni previste al comma 3, del medesimo articolo 1, della citata legge 70/1980. Conseguentemente, tenuto conto dell'abbinamento previsto, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

abbinamento elezione europea con l'elezione del consiglio comunale:

Seggi ordinari:

a) presidente: **euro 157,00;**

b) scrutatori e segretario: **euro 121,00.**

Seggi speciali: (indipendentemente dal numero delle consultazioni)

a) presidente: **euro 72,00;**

b) scrutatori e segretario: **euro 49,00.**

La spesa per gli onorari ai componenti di seggio sarà ripartita in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico del comune.

- c) Le spese per il lavoro straordinario reso dai dipendenti degli enti locali per l'allestimento dei seggi, nonché tutte le altre spese derivanti da adempimenti comuni anticipate dalle Amministrazioni comunali, saranno ripartite tra lo Stato e i comuni interessati con i criteri sopra citati, fermo restando, per lo Stato, il vincolo del limite massimo da rimborsare a ciascun comune stabilito dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, così come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- d) Il riparto delle suddette spese è effettuato dai Prefetti sulla base dei rendiconti che i comuni devono presentare entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

Competenze da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione nel turno di ballottaggio

Per quanto riguarda gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio in occasione del turno di ballottaggio, trova applicazione l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale gli importi di detti compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Conseguentemente, la Giunta regionale, con deliberazione n. 689 dell'11 aprile 2014, ha stabilito gli importi degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Porcia e Sacile, nel modo seguente:

Seggi ordinari:

- a) presidente: **euro 130,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 100,00.**

Seggi speciali:

- a) presidente: **euro 70,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 45,00.**

Onorari spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio

Ai sensi del citato articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, anche gli importi dei compensi spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio di cui all'articolo 24 della legge regionale 19/2013 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Conseguentemente, la Giunta regionale, con la stessa deliberazione n. 689 dell' 11 aprile 2014 sopra citata, ha stabilito gli importi di questi onorari nei termini seguenti:

- a) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, a ciascun componente spetta un compenso fisso forfettario pari a **euro 50,00;**
- b) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a ciascun componente, in occasione del primo turno di votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio, spetta un compenso fisso forfettario pari a **euro 70,00.**

Ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopracitati compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Si richiama infine l'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni interessati alle
elezioni comunali

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste

e, p.c.:

Ministero dell'interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Direzione centrale della finanza locale